

STATUTO AIGR ONLUS

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita una Associazione denominata "**Associazione Italiana Genitori Retinoblastoma ONLUS**" ai sensi per gli effetti del D.L. n.460/97, con sede in Siena Viale Bracci presso l'Istituto di Oftalmologia dell'università degli Studi di Siena.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2 SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nei campi assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di pazienti affetti da retinoblastoma.

Opera inoltre, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti idonei per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto.

Per l'attuazione delle finalità l'Associazione può:

- promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da retinoblastoma;
- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori –medico di famiglia – medici del Centro Tumori;
- promuovere l'informazione relativa alla patologia;
- promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni oncologiche nazionale ed estere;
- diffondere l'informazione sulle strutture di assistenza ai pazienti affetti da Retinoblastoma;
- far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti affetti da Retinoblastoma.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi statutari ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla Legge.

Art. 3 SOCI: CATEGORIE-AMMISSIONE-DECADENZA-QUOTA DI AMMISSIONE

Sono:

- **Soci effettivi:** coloro che sono intervenuti nell'Atto Costitutivo, i medici specialisti, i familiari dei pazienti che, ammessi dal Consiglio Direttivo, versino la quota di ammissione.
- **Soci Onorari:** le persone che hanno acquisito riconosciuti meriti di carattere scientifico sulla patologia.
- **Soci Benemeriti:** le persone o le istituzioni che si sono distinte per aver apportato un sostanziale impulso alle attività dell'Associazione.

Ammissione: possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche condividono le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda d'adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 - dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione portare alla prima riunione utile la domanda e il proprio parere motivato; il Consiglio si pronuncerà in modo definitivo

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

Diritto di voto: tutte le categorie di Soci hanno diritto ad intervenire e votare nelle Assemblee.

Recesso: i Soci possono sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal 31 Dicembre dell'anno in corso.

Quota di ammissione: è versata solamente dai Soci Effettivi.

Art. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione; (????)
- c) approvare le linee politiche generali del programma d'attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- g) provvedere all'ammissione dei nuovi soci e alla radiazione o alla espulsione dei soci.

Essa, composta di tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

I soci persone giuridiche partecipano alle assemblee nella persona del loro rappresentante legale o di altra persona dallo stesso regolarmente autorizzata con delega.

Ogni socio ha diritto ad una delega, esclusi i membri del Consiglio direttivo che non possono averne.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e inviato al domicilio dei soci, almeno quindici giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L' Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno. Può essere convocata anche qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, discute e delibera sulle questioni di cui ai punti a), b), c), f), g) descritte al articolo 5 del presente Statuto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L' Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci, un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Questa discute e delibera sulle questioni di cui ai punti d), e) descritte all'articolo 5

del presente Statuto. Delibera inoltre sull'entità d'eventuali quote straordinarie e sulla modalità di versamento.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione non può avere luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 dei soci e delibera validamente con voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente con voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci; la seconda convocazione non può avere luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è composto da 8 membri, oltre al Presidente Onorario, eletti dall'Assemblea dei soci, e resta in carica per due anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente.

Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei componenti, l'intero consiglio cessa dall'ufficio.

I membri uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo, e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.

Se vengono meno tutti i componenti, è il Collegio Sindacale a provvedere a riguardo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato almeno ogni sei mesi, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;
- Redige e cura l'esecuzione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- raccoglie le domande circa l'ammissione dei nuovi soci e delibera in merito;
- determina l'ammontare delle quote annue associative in base al programma delle attività previste per l'anno;
- svolge tutte le altre attività ordinarie e straordinarie necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 7 PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 8 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da numero 3 membri effettivi (tra cui il Presidente), nominati dall'Assemblea dei Soci.

Essi durano in carica 2 anni, sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

Il Collegio Sindacale controlla:

- la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione accertando il rispetto delle norme statutarie;
- la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Rendiconto economico-finanziario alle risultanze contabili;

- presenta all'Assemblea una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento della gestione e sui criteri seguiti nella valutazione dei beni;
- provvede a quanto altro di sua competenza previsto nel presente statuto.

Art. 9 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da numero 5 membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, particolarmente esperti in problemi di Retinoblastoma.

Durano in carica 2 anni, sono rieleggibili e prestano la loro consulenza gratuitamente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo che provvederà a convocarlo in via ordinaria almeno 2 volte all'anno e, comunque, prima di ogni deliberazione concernente impegni programmatici di carattere strettamente tecnico.

Art. 10 RINNOVO DELLE CARICHE

L'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata spedita a tutti i soci aventi diritto. Le votazioni saranno effettuate per scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno raggiunto la maggioranza dei soci presenti.

Si procede così con successive votazioni, nella stessa seduta, fino a copertura dei posti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età.

Art. 11 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- erogazioni, donazioni, lasciti, liberalità, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, canoni, sussidi;
- avanzi netti di gestione, gli interessi e i redditi del proprio patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di ammissione dei Soci Effettivi;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o dalla gestione di attività connesse ai fini sociali in convenzione con Enti di diritto pubblico e privato;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- fondi derivanti da bandi di finanziamenti, da iniziative varie;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- proventi derivanti da eventuali attività connesse o accessorie per natura a

quelle statutarie.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Art . 12 SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 APRILE dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria seguendo le maggioranze prescritte all'art.5.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto al Dipartimento di Scienze Oftalmologiche e Neurochirurgiche dell'Università degli Studi di Siena per essere riutilizzati a favore del centro Interdisciplinare per lo studio delle afezioni tumorali pseudo-tumorali nell'infanzia e nell'adulto o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO